

La Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016 ritenendo che il documento allegato consiste in una scansione di un attestato di competenza (operatore tatuaggio e piercing) rilasciato ai sensi della Legge regionale n. 19/2007.

L'oggetto del quesito riguarda i requisiti professionali attinenti alle discipline bio-naturali.

L'art. 2, comma 1, della Legge regionale n. 2/2005 (“Norme in materia di discipline bio-naturali”) istituisce il Registro Regionale degli operatori in discipline bio-naturali. Il terzo comma della medesima norma prevede che “L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori”. L’iscrizione al Registro costituisce, dunque, una mera attestazione di qualità e professionalità dell’operatore, non è in alcun modo abilitante. Infatti quella in oggetto è un’attività libera.